Sent. n. 264/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37538** del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:

XX, nato a **XX** l'**XX** (**XX**) e residente in **XX** in Zona **XX**, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Pasca (PSCRSR68P69E506B) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castri di Lecce (LE) alla via Pertini n. 1/a (domicilio digitale: pasca.rosaria@ordavvle.legalmail.it);

contro:

Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), Direzione Generale del Personale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, costituito in proprio;

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (DLNLRI71C45B180L) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura regionale in Bari alla via N. Putignani n. 108 (domicilio digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 23.9.2026, l'Avv. Pasca per il ricorrente, il

dott. Luigi Tarulli per il Ministero della Giustizia e l'Avv. De Leonardis per l'INPS.

Ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso depositato il 6.3.2024 il sig. **XX**, Assistente Capo Coordinatore di Polizia Penitenziaria, premesso:

- di aver frequentato la Scuola di Formazione per Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria dal 15.9.1993 al 15.4.1994 e di essere stato assegnato alla Casa circondariale di Verona dal marzo 1994 fino al febbraio 1996 per poi essere trasferito, dal 5.2.1996, presso la Casa circondariale di Brindisi;
- di avere in data 21.11.2020 chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: «*Cervicoartrosi in discopatie multiple e radicolopatie arti superiori EMG accertata*» e «*Lomboartrosi in discopatie multiple e radicolopatie arti inferiori EMG accertata*»;
- che con verbale mod. BL/B n. **XX** del **XX** la Commissione Medica Ospedaliera (CMO) di Taranto ascriveva ciascuna patologia alla Tabella A, 8^ categoria e, per cumulo, alla Tabella A, 7^ categoria;
- che con parere n. **XX** del **XX** il Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) operante presso il MEF – sul presupposto che quanto genericamente riferito dall'Amministrazione non consente di ravvisare situazioni continuative e prevalenti di sovraccarico del rachide e quindi di rischio generico aggravato in relazione alle patologie di cui in giudizio diagnostico – riteneva che:

- «*l'infermità Cervicoartrosi in discopatie multiple e radicolopatie arti superiori EMG accertata NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di patologia artrosica del tratto*

cervicale che riconosce nella sua etiopatogenesi l'incidenza di fattori degenerativi endogeno-costituzionali od anche traumatici. In conseguenza, mancando nella fattispecie comprovati traumi o continuativi microtraumi che possano aver svolto un efficiente ruolo, l'affezione obiettivata è da ritenersi perfettamente compatibile con l'età del soggetto e non, quindi, rapportabile al servizio svolto neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante»;

- «*l'infermità Lomboartrosi in discopatie multiple e radicolopatie arti inferiori EMG accertata NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull'insorgenza e decorso della quale, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti*»;

- che con decreto n. **XX** del **XX** il DAP, conformandosi al parere del CVCS, respingeva la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle ridette infermità;

- che, in riscontro all'istanza ostensiva avanzata il 19.4.2023, con nota prot. n. **XX** del **XX** la Casa circondariale di Brindisi inviava la documentazione relativa al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio limitatamente agli anni 2018, 2019 e 2020, con la precisazione che «*Purtroppo il processo di informatizzazione degli atti è stato avviato solo a far data dal 2018 e, attualmente, il reperimento della documentazione cartacea, è impossibile da attuare a causa della inagibilità dell'archivio*»;

- di avere, con istanza del 18.4.2023, chiesto all'Amministrazione di appartenenza e all'INPS il riconoscimento della dipendenza da causa di

servizio per le infermità di che trattasi, quale presupposto del futuro diritto a pensione di privilegio;

- che la perizia di parte redatta il 12.1.2024 ha ritenuto statisticamente impossibile che entrambi i tratti vertebrali oggetto della domanda abbiano subìto un fisiologico invecchiamento (come ritenuto dal CVCS), senza essere stati indotti ad accelerare quest'ultimo con elementi concausali di servizio;

ritenendo il provvedimento dell'Amministrazione e il presupposto parere del CVCS illegittimi e lesivi, perché frutto di un'istruttoria carente, ha chiesto a questa Corte – previo annullamento/revoca/riforma e/o disapplicazione dei provvedimenti impugnati – di accertare e dichiarare la dipendenza da causa e/o concausa di servizio delle patologie e/o infermità accertate, quale futuro presupposto del trattamento pensionistico privilegiato.

In via istruttoria, è stato chiesto di disporre CTU medico-legale, al fine di valutare il nesso di causalità con l'attività di servizio.

2. – Il Ministero della Giustizia si è costituito con memoria depositata il 10.9.2024, chiedendo di:

- dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice contabile, essendo la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio finalizzata a ottenere l'equo indennizzo;

- in subordine, nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto nonché inammissibile per difetto di previa domanda amministrativa intesa al riconoscimento della pensione privilegiata.

3. – L'INPS si è costituito con memoria depositata il 15.11.2024 con cui ha chiesto di:

- in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per mancanza di

previa domanda amministrativa e/o per carenza di interesse;

- sempre in via preliminare, ma gradata, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione dell'INPS;

- nel merito, rigettare le domande in quanto infondate in fatto e diritto.

4. – Con memoria di replica depositata il 21.11.2024 la difesa del ricorrente ha controdedotto a quanto argomentato dalle Amministrazioni resistenti.

5. – Con ordinanza n. 69 del 29.11.2024, resa all'esito dell'udienza del 26.11.2024, questo Giudice ha: *i)* chiesto al MEF-CVCS e al Ministero della Giustizia di chiarire su quale base informativa fossero stati assunti, rispettivamente, il parere del 15.11.2022 e il decreto del 14.12.2022 di disconoscimento della dipendenza da causa da servizio delle infermità sopra richiamate; *ii)* fissato per il prosieguo del giudizio l'udienza del 12.2.2025.

6. – In riscontro alla citata ordinanza:

- con nota depositata il 13.12.2024, il MEF-CVCS ha comunicato di avere emesso il parere sulla base dei documenti trasmessi dall'Amministrazione penitenziaria (rapporto informativo del Comando; documentazione sanitaria/cartella clinica; verbale della CMO di Bari 17.12.2021; stato matricolare);

- con nota depositata il 23.12.2024, il Ministero della Giustizia ha allegato la relazione del 23.12.2024 della Direzione Generale del personale del DAP, precisando che nel caso di specie non sono state ravvisate «*situazioni continuative e prevalenti di sovraccarico del rachide e quindi di rischio generico aggravato in relazione alle patologie di cui in giudizio diagnostico*» nello svolgimento dei normali compiti istituzionali della Polizia Penitenziaria.

7. – Con ordinanza n. 9 del 14.2.2025, resa all'esito dell'udienza del

12.2.2024, questo Giudice ha:

- disposto l'acquisizione di un parere da parte della Sezione speciale del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti sui seguenti quesiti: «*indicare, alla luce della documentazione disponibile in atti ovvero che riterrà di chiedere, se si possa affermare che le ridette patologie riscontrate in capo al sig.* ***XX*** *siano dipendenti da causa di servizio ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico richiesto, con specificazione dell'eventuale classificazione tabellare*»;

- per l'effetto, assegnato: *i)* al CML, il termine di 120 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la redazione di una relazione scritta da trasmettere alle parti costituite; *ii)* alle parti, il termine dei successivi 15 giorni per far pervenire all'organo di consulenza le proprie eventuali osservazioni; *iii)* al CML, il termine dei successivi 30 giorni, per la trasmissione del parere medico-legale definitivo;

- disposto il rinvio del giudizio all'udienza del 17.9.2025 (poi differita al 24.9.2025).

8. – Con ordinanza a verbale adottata all'udienza del 24.9.2025 è stato chiesto al CML di far conoscere i tempi necessari per l'adempimento istruttorio, con rinvio della discussione della causa a nuovo ruolo e onere per la parte più diligente del deposito dell'istanza di fissazione d'udienza.

9. – Con decreto n. 6 del 12.2.2026 questo Giudice – considerate la nota depositata il 23.12.2025, con cui il CML ha comunicato la fissazione dell'inizio delle operazioni peritali per il giorno 11.2.2026 e chiesto una proroga di 180 giorni per la consegna del parere, nonché l'istanza di fissazione udienza avanzata dal ricorrente il 12.2.2026 – ha fissato per il prosieguo della

causa l'udienza del 28.10.2026.

10. – Il 23.3.2026 il CML ha licenziato il parere medico legale preliminare, trasmettendolo – oltre che alla Segreteria di questa Sezione – alle difese di parte ricorrente e dell'INPS, alla struttura medico-legale dell'Ente previdenziale nonché alla Sezione trattamento quiescenza del DAP, ma non al CTP incaricato dal sig. **XX** (dott. Franco Condò, nominato con atto del 17.1.2026) e che aveva partecipato alle operazioni peritali.

11. – Il 9.4.2026, non essendo state formulate osservazioni nei prescritti 15 giorni, il CML ha trasmesso il parere definitivo.

12. – Con atto depositato in data 11.4.2026 la difesa del ricorrente – stante il mancato invio del parere preliminare al proprio consulente tecnico – ha prospettato la nullità del citato parere definitivo per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa nonché per difetto di imparzialità e terzietà del CTU, chiedendo di nominare altro consulente d'ufficio.

13. – Con decreto n. 14 del 20.4.2026 questo Giudice ha revocato il proprio precedente decreto n. 6/2026 e fissato per il prosieguo della causa l'udienza del 24.6.2026.

14. – Con ordinanza a verbale adottata all'udienza del 24.6.2026 questo Giudice – ritenuto che il mancato invio, da parte del CML al consulente tecnico di parte ricorrente, del parere preliminare potesse configurarsi quale difetto sanabile con la rimessione in termini di parte ricorrente – ha:

- assegnato: *i)* al ricorrente, termine sino al 15.7.2026 per deduzioni al parere medico legale definitivo del CML del 9.4.2026, da considerare alla stregua di parere "preliminare"; *ii)* al CML, termine sino al 31.7.2026 per rendere nuovo parere medico legale definitivo, tenendo conto delle eventuali deduzioni

proposte da parte ricorrente;

- rinviato la discussione all'udienza del 23.9.2026.

15. – Il 20.7.2026 il CML ha depositato il nuovo parere medico-legale definitivo, con cui ha preso posizione in merito alle osservazioni formulate dal CT di parte ricorrente nel termine assegnato.

16. – Da ultimo, all'odierna udienza, la difesa del ricorrente ha contestato le risultanze del parere medico legale, chiedendo un termine per il deposito di osservazioni scritte e in subordine il rinnovo della CTU.

Il rappresentante del Ministero della Giustizia ha precisato che le attività citate dalla difesa del ricorrente a sostegno della natura causale/concausale rispetto alle infermità denunciate rientrano tra le mansioni ordinarie svolte nell'ambito lavorativo in questione.

La difesa dell'INPS si è opposta alla richiesta di rinnovazione della CTU e insistito per il rigetto del ricorso.

La causa è stata quindi posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

17. – La questione oggetto del presente giudizio attiene alla domanda volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle plurime infermità lamentate dal ricorrente ai fini del futuro riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato.

18. – In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero della Giustizia.

Invero, in questa sede il ricorrente censura la determinazione ministeriale del 2022, negatrice della dipendenza da causa di servizio delle surriferite infermità, in quanto incidente in senso negativo sulla sua aspirazione a

conseguire l'auspicato futuro trattamento di pensione privilegiata; pertanto, la domanda ricade nella competenza giurisdizionale di questa Corte in materia pensionistica ai sensi degli artt. 151 ss. c.g.c.

19. – Del pari non meritevole di accoglimento è l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del Ministero e da quella dell'INPS per difetto di previa domanda amministrativa di pensione privilegiata; ciò alla luce del principio di diritto formulato dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte con la sentenza n. 12/2023/QM/PRES del 17.8.2023, secondo cui «*è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata*».

Come infatti espressamente indicato nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio, la domanda mira a far «*riconoscere formalmente la causa e/o concausa di servizio delle suddette infermità, quale futuro presupposto del trattamento pensionistico privilegiato*».

20. – Infine, deve essere respinta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa dell'INPS, essendo indubbio l'interesse dell'Ente previdenziale a contraddire in ordine all'odierna questione quale soggetto competente al liquidare il futuro trattamento pensionistico del ricorrente.

21. – Ciò posto, e venendo al merito, con il parere definitivo del 20.7.2026 il

CML ha significato che:

- «*nel complesso il servizio prestato dal ricorrente si è svolto per circa trent'anni in condizioni di impiego pressoché ordinarie: l'aver svolto le attività indicate appunto come "normali" nei rapporti informativi, quali turni diurni e notturni, sia in ambiente indoor presso i reparti detentivi, che outdoor (come i servizi armati di sentinella sul muro di cinta, con esposizione ad eventuali intemperie atmosferiche in tali frangenti), tra l'altro prestando orario di lavoro straordinario in misura accettabile (mediamente 80-120 ore annue), rappresenta la condizione di impiego ordinaria per la figura professionale di appartenenza, senza che vi si possa individuare alcun aggravamento del rischio generico che ha ogni essere umano di sviluppare un'artropatia degenerativa a carico della colonna vertebrale*»;

- l'eziopatogenesi dell'affezione da ultimo citata è «*notoriamente riconosciuta prevalentemente eredo-costituzionale, specie nei comuni casi di insorgenza superati i 40 anni come nel caso di specie*» (età media di insorgenza dei sintomi: 40-55 anni per il rachide cervicale; 45-65 anni per il rachide lombare);

- non vi è alcuna evidenza in atti di «*un passaggio traumatico (monocrono) eventualmente riconoscibile quale fattore causa-effetto diretto e primario*» come pure di «*elementi concausali (e.g. microtraumatismi ripetuti, la cui sussistenza non può certo essere desunta dal semplice fatto che un lavoratore abbia svolto turni da sentinella armata all'esterno) dotati di quella dignità causale fattiva e nemmeno concausale efficiente e determinante, tale da escludere le predisposizioni individuali di eredo-costituzionalità già debitamente descritte dal CVCS*»;

- per quanto attiene alle infermità neuro-ortopediche, non sono ravvisabili «*attività peculiari di mansione dotate di quella "vis laesiva" tali da comportare una sollecitazione di natura meccanico-traumatica sul rachide, come ad esempio movimentazione di carichi pesanti svolta in maniera abituale e sistematica durante l'attività lavorativa, posture incongrue, vibrazioni prolungate senza possibilità di compenso funzionale*».

Il CML ha quindi preso in esame le osservazioni formulate dal CT di parte ricorrente a seguito della rimessione in termini, volte a chiedere il riesame del caso previa acquisizione di nuove informazioni sull'attività svolta dal sig. **XX** presso il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti della Casa circondariale di Brindisi; tanto sul presupposto che nella relativa scheda informativa sarebbe stato erroneamente indicato che il ricorrente non svolgeva quegli spostamenti tramite automezzi che invece lo avrebbero esposto a vibrazioni potenzialmente correlabili concausalmente alle patologie osteoarticolari in esame.

In proposito il CML ha ritenuto che l'attività lavorativa del ricorrente «*non può essere equiparata a quella di autista (per il quale la patologia discale potrebbe assurgere a tecnopatia per costanza ed intensità di esposizione a vibrazione a corpo intero) poiché prevedeva la mansione indicata dal Consulente solo in via accessoria, se non appena residuale*».

Ciò posto, il CML ha così concluso: «*alla luce della documentazione disponibile in atti (bastevole a formulare il presente parere), si può affermare che le ridette patologie riscontrate in Capo al sig. **XX** NON sono dipendenti da causa di servizio ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico richiesto, così decadendo la necessità di classificazione tabellare*».

22. – Orbene, questo Giudice reputa che il parere formulato dal consulente

tecnico officiato meriti la più ampia condivisione, essendo congruamente motivato e immune da vizi logici.

Il percorso argomentativo del parere si snoda, infatti, attraverso una rigorosa disamina di tutti i fatti e di tutta la documentazione disponibile, facendo puntuale governo di principi valutativi medico-legali consolidati.

In particolare, le conclusioni raggiunte risultano del tutto convincenti rispetto all'individuazione dell'eziologia delle infermità oggetto del presente giudizio; ciò avuto riguardo ai rapporti informativi, da cui emerge lo svolgimento dei «*normali compiti istituzionali della Polizia penitenziaria che comportano turni di servizio diurni, notturni, all'interno delle sezioni detentive ed all'esterno dell'istituto, nonché servizi armati dl sentinella sul muro di cinta e quindi costantemente esposto all'azione degli agenti atmosferici*».

D'altro canto, le sedi presso le quali il ricorrente ha operato dal 1996 (Brindisi e, per il periodo 2001-2011, Lecce e Taranto) sono località con clima mite, connotato dall'assenza di perturbazioni particolari anche nel periodo invernale.

Come di recente ribadito anche dal giudice amministrativo, «[…] *ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio vanno "allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.(...) nei casi di accertamento della causa di servizio il rapporto di eventuale derivazione causale va*

verificato "non rispetto al servizio in generale (per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l'attività prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l'ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità del servizio prestato), ma rispetto a particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità". In sostanza, un'attività di servizio, sia pure impegnativa, non può comunque essere considerata ex se anche solo concausa dell'evento, ove non emerga quel surplus di fattori, rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari, costituenti rischio specifico dell'evento morboso (T.A.R. Sicilia, n. 2177/2019)" (T.A.R. FVG, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 18; in termini Cons. Stato n. 1341/2024 cit.; Cons. Stato, sez. II, 30 agosto 2023, n. 8073; Cons. Stato, sez. II, 5 settembre 2023, n. 8169; T.A.R. Piemonte sez. III, 22 gennaio 2024, n. 52)» (Cons. Stato, Sez. II, sent. 24.3.2025, n. 2431).

Facendo governo di tali coordinate al caso che occupa, l'assenza di elementi documentali idonei a provare particolari modalità e condizioni lavorative, in uno all'origine multifattoriale (e, in particolare, eredo-costituzionale) delle denunciate patologie, non consente di annettere all'attività di servizio prestata dal ricorrente un valore causale o anche solo concausale efficiente e determinante rispetto alle patologie lamentate.

23. – In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

La complessità delle questioni trattate, che ha reso necessario il ricorso a un supplemento istruttorio medico-legale, giustifica la compensazione delle spese di lite.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n. 37538**, lo respinge.

Spese compensate.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Bari, all'udienza del 23.9.2026.

Il Giudice

Depositata il 26/10/2026 **(Giovanni Natali)**

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

Depositata il 26/10/2026 **(Giovanni Natali)**

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente